

7 - L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

6. G. CABONI (24.9.1982)
Appunti sulle funzioni della burocrazia nei Consigli Regionali.

1. Dottrina e dibattito politico, negli ultimi anni, mentre nelle Regioni si costruivano ordinamenti e apparati, hanno prestato scarsa attenzione ai problemi inerenti al ruolo delle relative burocrazie, nella loro specificità e novità.

E' giudizio unanime che ciò sia dovuto in buona parte al recepimento pressochè pedissequo - nella costruzione degli uffici regionali - dei tradizionali modelli organizzativi dell'amministrazione statale. Ma si sostiene anche, in senso inverso, che la sottovalutazione della problematica in questione, sia legata alla diffusa convinzione che la Regione dovesse essere eminentemente "organismo politico, e come tale aperto alle istanze della collettività, in contrapposizione allo Stato visto come apparato burocratico" (1).

E' proprio tale convinzione, in realtà, ad imporre piuttosto una particolare riflessione sul ruolo degli apparati regionali, di apparati cioè che si pongono - o dovrebbero porsi - come mediatori diretti del rapporto fra rappresentanti politici e collettività, anzichè - secondo il modo tipico degli Stati centralisti - come detentori di fatto di poteri propri nei confronti della società, custodi della "separatezza" e della "segretezza" delle istituzioni.

(1) "... in una simile ottica le diverse componenti dell'organizzazione regionale non potevano acquistare rilievo" cfr. F.LEVI, "Politici e burocrati nella Regione", in "Studi sull'amministrazione regionale e locale", 1978, pag.55.

Nel recente "Rapporto sullo stato delle autonomie", del Ministro Aniasi, si indica la necessità di risolvere "la crisi di identità dei livelli di governo regionali" e di recuperare, "nelle funzioni di indirizzo, programmazione e legislazione, l'autentica vocazione dell'ente regione" : fra gli strumenti fondamentali di questa svolta si propone la scelta di superare la "preoccupante sottovalutazione delle strutture di studio e di elaborazione (tuttora assai fragili nella organizzazione regionale)"(1).

Da questi dati son confermate l'attualità e l'urgenza della ricerca di cui qui si propongono tracce iniziali.

2. Il carattere "assembleare" dei Consigli regionali permette utili riferimenti alle riflessioni che, negli ultimi tempi, son state formulate a proposito degli apparati delle Camere.

Le varie indagini "sulla funzionalità del Parlamento" (2), le istanze politiche sulla sua "centralità" nel sistema costituzionale, hanno infatti recentemente prodotto delle iniziali proposte di definizione di "nuove frontiere" per le burocrazie parlamentari (3).

Si è compreso, infatti, che, accanto ai tradizionali (e insopprimibili) compiti degli impiegati parlamentari (registrare atti e progetti di legge, curare il lavoro delle Commissioni e dell'Assemblea, redigere i resoconti delle

(1) cfr. Quadro Generale punto 3.1, pag.38;

(2) cfr. "Indagine sulla funzionalità del Parlamento", ISLE, 1968; Convegno su "La funzione del Parlamento nella Costituzione e nella realtà", 3 aprile 1981, Roma, a cura dell'Associazione fra gli ex parlamentari della Repubblica.

(3) cfr. DI CIULO, sul "Foro Amministrativo", n.7-8/1981, pag.1559.

sedute, assicurare i servizi di biblioteca, provveditorato, cerimoniale, ragioneria, ecc.), occorre costruire nuove attrezzature per compiti sinora trascurati e che invece si impongono ormai come essenziali.

Tali compiti - dei quali si propone un censimento, da affidare a una commissione mista di politici, funzionari parlamentari e ricercatori - vengono indicati in una prima approssimazione, come riferibili a:

- 1) l'esigenza di un miglioramento formale dei testi legislativi ;
- 2) l'informazione del parlamentare;
- 3) la "copertura amministrativa" delle leggi;
- 4) il potenziamento della sede consultiva nel procedimento legislativo.

La cosiddetta "Commissione Barettoni" - recependo nel merito le osservazioni del "rapporto Giannini" e accogliendo le indicazioni istituzionali proposte dall'ordine del giorno del Senato del 10 luglio 1980 (1) - ha tracciato di fatto un quadro nuovo, ampio, organico delle funzioni tecniche che dovrebbero servire di supporto all'attività del Parlamento. Come è noto la Commissione ha proposto la costituzione di un "ufficio (intercamerale) di fattibilità delle leggi" con il compito di verificare appunto la fattibilità amministrativa dei singoli atti legislativi, e di contribuire a razionalizzare la complessiva struttura attraverso il controllo sulla chiarezza, ed entro certi limiti sulla consequenzialità sostanziale delle norme, che si realizzino con la creazione di un sistema di leggi organiche, di testi unici, e con l'adozione di una serie di particolari "regole di comportamento" indefettibili per il legislatore.

(1) spostando cioè dalla Presidenza del Consiglio, ove l'aveva collocato l'ipotesi del Ministro Giannini, al Parlamento il cosiddetto U.F.L.

In realtà, andando oltre le proposte della Commissione Barettoni, appare necessario concepire un nuovo metodo, per la verifica sulla concreta finalizzazione delle attività parlamentari, che sia completa per il contenuto, comprendendo gli atti di programmazione e d'indirizzo, e che si estenda al controllo sulla fattibilità sostanziale (economico-sociale) delle norme, e per l'imputazione istituzionale, riferendosi a tutti i soggetti titolari di poteri legislativi, e cioè innanzitutto, anche ai Consigli regionali.

La verifica di fattibilità degli atti normativi e di programmazione dovrebbe, pertanto, essere compito ordinario degli apparati in tutte le assemblee legislative, e non attribuzione di un unico ufficio parlamentare, peraltro distinto strutturalmente dalle stesse Camere.

Questo implica, evidentemente, una notevole crescita d'impegno e di professionalità per le burocrazie investite dei nuovi compiti.

3. Ma come devono muoversi queste burocrazie? A quali motivi teorici devono ispirare la propria azione?

Per contribuire a risolvere questi problemi è utile qualche accenno a schemi concettuali elaborati in sede storica e sociologica.

L'idea di una burocrazia potente e al tempo stesso fortemente dipendente dal potere politico è un'eredità delle strutture feudali, a rapporti personali-patrimoniali (1), e di tutta la tradizione filosofica occidentale (da Aristotele a Hegel) e della relativa teoria del primato del "politico"

(1) cfr. M. Weber, "Economia e società", Comunità, 1961.

nei confronti del "sociale".

E' con la crescita, nell' '800, del potere economico borghese e della presenza sociale organizzata delle classi lavoratrici, che si afferma l'immagine dello Stato garantista, strumentale rispetto alle esigenze della società civile (Smith e Spencer per il pensiero liberale, come Saint-Simon e Proudhon per quello socialista). Tale "garantismo" ha, in questa concezione, valenza anche interna alle strutture pubbliche; per cui il ruolo della burocrazia diviene quello di tutelare l'ordinamento, sostituendo il modello dell'obbedienza "razionale" alla legge, alla idea di ossequio a forme di potere carismatico o tradizionale (secondo la nota classificazione proposta da Weber).

L'analisi marxista (Lenin) conduce la concezione della strumentalità dello Stato sino ad indicare nel governo la sede di un "comitato d'affari" della borghesia; e ruolo della burocrazia diviene così la tutela formale di questo rapporto, ruolo del tutto privo di connotati positivi e di capacità d'intervento.

E' soltanto negli ultimi decenni che l'affermarsi di modelli panstatalisti nei paesi di "socialismo reale" e l'intervento anticongiunturale o strutturale, nell'economia e nei servizi sociali, degli apparati pubblici nelle società capitalistiche, ha proposto la necessità di analizzare l'organizzazione dello Stato come organismo (relativamente) autonomo (1).

Pur nella diversità dei sistemi politici si può sostenere che comunque allo Stato viene assegnato il ruolo di fattore di coesione sociale, di promotore di "lealtà di mas

(1) cfr. F.FERRARESI, "Burocrazia e politica in Italia", cit., pag.17 e ss.

sa" all'organizzazione vigente della società e dell'economia (1): i margini fra conservazione e rinnovamento sono circoscritti dall'ordinamento giuridico; ma l'ordinamento è esso stesso un "processo".

Di conseguenza il ruolo degli apparati tende ad estendersi, secondo modelli che solo in parte riflettono le situazioni precedenti, stimolandone atteggiamenti attivi, di intervento e di promozione.

La peculiarità della situazione italiana impone anche sul tema qui trattato una riflessione specifica. Il permanente contrasto fra neocentralismo (fiscale, legislativo, finanziario, ecc.) e decentramento (Regioni) crea nel nostro Paese un "confuso gioco di spinte e contropunte, privo di orientamenti dominanti, e dove continuano a svolgere un ruolo decisivo i tradizionali conflitti intra-burocratici, fonti di ulteriori frammentazioni e balcanizzazioni del sistema" (2).

Non è questa del resto storia recente, se il conflitto Stato/autonomie/società civile ha caratterizzato lo stesso formarsi dell'unità nazionale, se è un contrasto che risale a Rattazzi e al "brigantaggio" meridionale, se la civiltà antropologica della Barbagia ha continuato ad esprimere costantemente suoi valori e codici in netta estraneità nei confronti dell'ordinamento giuridico italiano.

Nella soluzione di questi contrasti non dovrebbe più trovare posto una concezione della burocrazia ispirata da irresponsabilità nei confronti dei poteri politici (e sociali), ritualismo o spirito di corpo, o soggiacenza a circoli ristretti (secondo lo schema bismarckiano) o a singoli partiti di governo.

(1) Così, p.es., C.OFFE, "Lo stato nel capitalismo maturo", 1977.

(2) cfr. F.FERRARESI, "Burocrazia" cit., pag.29.

Non deve apparire anacronistico o provocatorio il suggerimento di accogliere il metodo della "comparative administration", una recente corrente dottrinale che, in rapporto alla necessità di molti stati ex coloniali di darsi strutture amministrative, fa costante riferimento ai "fattori socio-culturali ed economici che caratterizzano ciascun sistema" (1), come base per modellare in modo corrispondentemente peculiare le forme istituzionali delle diverse aree territoriali.

Questo tipo di approccio dovrebbe essere sviluppato, nella situazione italiana, tenendo conto di due tendenze fondamentali imposte dall'ordinamento costituzionale e dalla crescita della coscienza civile.

- 1) - lo spostamento di un grande spazio di discrezionalità politica e amministrativa dalle burocrazie alle rappresentanze elettive, conseguente alla creazione delle Regioni (2);
- 2) - il grande rafforzamento del ruolo della società civile, come realtà diffusa e come corpi organizzati; fatto che amplia il potere d'indirizzo politico complessivo dalla tradizionale imputazione parlamentare ad

(1) Cfr. F. Ferraresi, "Burocrazia...." cit., pag. 40. Sull'origine della "comparative administration", si veda G. Freddi, "L'analisi comparata di sistemi burocratici pubblici", Giuffrè, 1968.

(2) Emilio Lussu, citando lo storico francese Fustel de Coulanges, nel suo intervento sulle autonomie costituzionali alla Assemblea Costituente del 29 maggio '47, affermava: "Quando una nazione possiede le libertà locali, è il funzionario che obbedisce: ma quando una nazione obbedisce, solamente il funzionario è libero".

Cfr. in "Essere a sinistra", Mazzotta, 1976, pag. 151.

una rete di soggetti politici e istituzionali intimamente presenti nelle articolazioni dell'intera società (1).

E' evidente come questi motivi d'orientamento determinano una rivoluzione copernicana per gli apparati burocratici di livello regionale: non più obbedienti al potere centrale e dotati di ampie discrezionalità sulla società "di competenza", devono oggi essere organi di un potere regionale principalmente elettivo ma anche direttamente aperto a tutti gli impulsi delle varie realtà territoriali.

Il loro ruolo, cioè, non più basato su poteri ordinati in modo strettamente gerarchico, più che essere di "comando" e di "competenza formale", dovrebbe consistere in compiti di coordinamento delle diverse realtà istituzionali regionali, di definizione culturale e normativa rispetto alle indicazioni che i diversi detentori del potere politico (rappresentanti elettivi di tutti i livelli, formazioni sociali, cittadini) riescono ad esprimere.

(1) Cfr., per es., "Sul ruolo delle "formazioni sociali", il resoconto di un Convegno del '75, su n. 29/30 di Studi parlamentari e di politica costituzionale; -

Vedasi anche il contributo, sulla situazione sarda, di F. Cocco, "Autonomia partecipata e crisi dello Stato assistenziale", su Ichnusa n. 2/'82, pag. 18.

4. Le novità che derivano sul piano regolamentare, da questa realtà storica e normativa, per gli uffici dei Consigli regionali, possono così riassumersi:

a) assunzione di responsabilità non solo formali ("di competenza") ma anche sostanziali (basati sulle "funzioni") nell'attuazione dell'ordinamento, si potrebbe dire nel senso dell'impegno per far coincidere costituzione "materiale"⁽¹⁾ e costituzione "etica" (2). In questo senso non si tratta di riempire "vuoti" lasciati dal potere politico (3) o di esprimere scelte politiche personali (4); bensì, attuando le direttive fondamentali dell'ordinamento, di garantire il massimo di produttività e di creatività dell'intero sistema politico e sociale della Regione.

Si tratta quindi di contribuire a dar sostanza alle grandi linee di trasformazione e crescita della nostra società, secondo le specificità regionali, proposte dagli ordinamenti fondamentali (Costituzione, Statuti, relative leggi d'attuazione) e dalle proposte dei poteri politici locali; "smettendo - come è stato di recente sostenuto - l'abito di "politici del diritto di breve periodo", per acquisire quello di elaboratori di progetti di ampio re-

1) G.C. Rolla, "Riforma delle istituzioni e costituzione materiale", Giuffrè, 1980;

2) Cioè secondo i principi morali e secondo i rapporti di forza tra le classi e i gruppi politici che ne hanno definito la formazione e con riferimento alle mutazioni sociali che ne hanno indicato vie di concreta attuazione;

3) Cfr. F. Ferraresi, "Burocrazia,...." cit. , pag. 44 ;

4) Sembra questo un punto da tenere fermo, anche se è giusto sottolineare la specificità del rapporto tra funzionari e scelte politiche personali nel lavoro parlamentare, come fa V. Santantonio (cfr. Le burocrazie... cit. pag. 1058).

spiro....." (1)

In questo senso il lavoro sin qui svolto dall'Osservatorio, per i rapporti fra Stato e Regioni, ha prodotto una serie di riflessioni e di occasioni scientifiche (Napoli, prossimo seminario di Roma) dalle quali bisognerebbe esser capaci di ricavare una serie di ipotesi organiche di riforma. Da approfondire è invece la ricerca sul versante "interno" dell'esercizio delle competenze regionali e dei rapporti con enti locali e forze sociali;

b) irrobustimento, innanzitutto, di tutte le strutture tese alla documentazione, all'informazione sui dati normativi e sulla realtà economica e sociale. In questo senso il tradizionale concetto di "imparzialità" (2) dovrà esplicarsi soprattutto come completezza e precisione dell'informazione. Andrebbero naturalmente rimossi tutti gli ostacoli ancora rappresentati, nonostante le tante dichiarazioni di disponibilità, dalla "segretezza" o chiusura di fatto, di molti uffici di Giunta o statali;

c) estensione del diritto d'accesso - sia pure con insuperabili scale di priorità e con ovvie limitazioni tematiche - ad informazioni e servizi, oltre che per i Consiglieri, per amministratori locali, esponenti di "interessi diffusi", ecc.;

1) Cfr. l'intervento di Stefano Rodotà nel resoconto di un seminario sulle "tendenze culturali del diritto costituzionale", promosso dall'Istituto Gramsci il 30.6.1981, a cura di G. Cocco, su Riv. Trim. Dir. Pubbl. n. 3/'81, pag. 1054;

2) Cfr. V. Allegretti, "L'imparzialità amministrativa", Cedam, 1965, pagina 20 e ss.;

- d) definizione di un nuovo procedimento per la formazione delle leggi, che comprenda la consultazione delle categorie sociali interessate e il concreto apporto (con facoltà di proposta, eventuali voti consultivi, ecc. ⁽¹⁾) di componenti tecniche e burocratiche;
- e) obbligo di una verifica preventiva complessiva sulla "fattibilità delle leggi", tanto nel senso "formale" proposto dalla Commissione Barettoni quanto, come si è detto, attraverso una teorica "simulazione" delle conseguenze economiche e sociali delle norme. Il cerchio, peraltro, non sarebbe chiuso se non ci si attrez-zasse anche per poter operare una verifica successiva, sulla reale attuazione delle leggi;
- f) l'inserimento di pareri tecnici in precisi procedimenti di formazione delle leggi e comunque di decisioni con-siliari, non dovrebbe peraltro precludere altre forme di autonomia professionale, vari "doveri d'iniziativa" legati, nel senso descritto, al rapporto di fedeltà al l'ordinamento. Per questa strada dovrebbe essere decisamente superata, tra l'altro, quella che, per le Came-re, è stata definita "struttura a clessidra", che, tra decidente politico e apparato burocratico, interpone un'unica e ristretta zona di contatto, rappresentata dalle due figure del Presidente e del Segretario Gene-rale ⁽²⁾;

1) Cfr. F. Levi, "Burocrazia", pag. 64-67

2) Cfr. V. Santantonio, "Le burocrazie, . . ." cit. pag. 1056.

5. L'attuazione degli indirizzi così formulati implica l'adozione di nuovi e più complessi strumenti di lavoro.

Occorre innanzitutto dotare gli uffici dei Consigli di consistenti (complete, per quanto possibile) strutture di documentazione, banche dei dati economici e sociali, legislativi e giurisprudenziali (1), biblioteca ed emeroteca memorizzate, archivi di documenti e pubblicazioni per materia (un esempio che forse può essere utile è il servizio documentazione della Camera), ecc.

Naturalmente si deve poi garantire il flusso continuo di notizie e ricerche da enti locali, uffici pubblici, luoghi di lavoro, centri scientifici, giornali, scuole, ecc.

E' poi essenziale ripensare funditus la composizione professionale degli uffici: non più soltanto "giuristi", ma anche persone in grado di leggere ed elaborare dati tecnici, diversi linguaggi informativi, secondo cioè un'impostazione pluriprofessionale. Ripensare quindi i sistemi di reclutamento e la consistenza degli organici.

Forti perplessità suscita, peraltro, la recente tendenza a proporre, con una nuova regolamentazione della di-

1) Vedasi, a questo proposito, in un'ottica generale, F. Levi, "L'attività conoscitiva della pubblica amministrazione", Giappichelli, 1967: e in termini più specifici e attuali: AA.VV. "Razionalità sociale e tecnologie dell'informazione", Comunità, 1973. AA.VV. "I limiti dell'informazione economica in Italia", in Problemi dell'informazione n. 3/'78. S. Rodotà, "Tecnologie dell'informazione e frontiere del sistema socio-politico", in Politica del diritto, n. 1/'82, pag. 25. R. Pagano, "Informatica e potere legislativo".

rigenza regionale, la previsione di un inserimento periodicamente rinnovabile fra i quadri di punta dell'amministrazione pubblica, di personale assunto ab extra⁽¹⁾. All'ipotesi di un prevalente rapporto fiduciario e personale fra politici e burocrati⁽²⁾ sembra cioè da preferire oggi il "puntare a far valere l'affidabilità dell'apparato nel suo insieme"⁽³⁾. Naturalmente va invece rafforzata la tendenza a garantire l'apporto di esperti esterni, di rappresentanti di realtà e uffici specifici, attraverso la frequente (o costante) formazione di gruppi di lavoro "mistici".

Attraverso decise misure di "immersione conoscitiva" nelle rispettive diverse situazioni umane e materiali potrà probabilmente superarsi l'attuale tendenza all'omogeneità della legislazione regionale, prodotta più per canali di partito o per reciproca "imitazione" che non per interpretazione di concrete esigenze, in contrasto con la più consistente ragione d'essere delle regioni.

-
- 1) Cfr. art. 25 L. 30 settembre 1978, n. 748, citato anche da G. Palmeri, "Sintesi della configurazione della funzione dirigenziale nell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici non economici", dattiloscritto, pag. 3.
 - 2) E' un rapporto che di fatto significa completa subordinazione della burocrazia. In questo senso "il caso più noto è quello degli Stati Uniti d'America nel periodo dello spoils system (fino alla fine del secolo scorso), quando ad ogni mutare di governo il personale amministrativo, dai più alti gradi ai più umili, veniva integralmente sostituito con aderenti al partito in carica". Cfr. F. Levi, "Burocrazia... " cit., pagina 39.
 - 3) Cfr. V. Santantonio, "Le burocrazie....." cit., pag. 1057.

6. Cogliere questa esigenza significa contrastare le ipotesi di recente ventilate, anche nel "rapporto Aniasi", di un superamento della "specialità" dell'ordinamento di un gruppo di Regioni, dovendosi semmai proporre un rafforzamento delle capacità di proposta delle diverse realtà etniche, economiche, psicologiche: delle Regioni "speciali" come delle "ordinarie".

In questo senso del resto operano spinte al decentramento e all'autonomismo più accentuato in numerosi paesi, a cominciare da quelli europei: Francia, Spagna, Portogallo, ecc. Ed è anche per rispondere all'esigenza di una rinnovata sensibilità a questi problemi che bisognerebbe conseguire una rapida sprovvincializzazione della cultura delle burocrazie regionali, aprendo la loro formazione all'apporto conoscitivo delle più avanzate realtà internazionali.

7. A questo punto occorrerebbe un'analisi puntuale dell'attuale regolamentazione dei compiti degli uffici nelle diverse assemblee legislative.

E' preferibile proporre, però, solo qualche impressione, assegnando l'analisi al lavoro da svolgere in comune in seno all'Osservatorio.

- In nessun caso si prevedono funzioni organiche nel senso di un controllo sulla "fattibilità" delle leggi e sulla relativa attuazione;

- è solo enunciata, in qualche caso, la funzione di do cumentazione delle "conseguenze economiche e sociali del provvedimento in rapporto alla situazione preesi stente" (Sardegna), senza indicazioni circa gli stru menti da adottare; un accenno ai rapporti da instau rare a questo fine con l'Istat è previsto per il Con siglio della Basilicata;
- il rapporto con la società civile è descritto in genere come "partecipazione", piuttosto che come inse ri mento normale di enti locali, formazioni sociali, ecc. nel procedimento di formazione delle leggi e de gli atti di programma; nè, quindi, vengono fornite in dicazioni precise circa il ruolo degli uffici nella promozione e nel coordinamento delle relative funzio ni. Un ufficio per i rapporti con la scuola è previsto per il Consiglio umbro, mentre in diversi Consigli esistono appunto strutture competenti in tema di "parteci pazione";
- non sembra superato il problema del "segreto d'ufficio" opponibile dagli uffici della Giunta e da quelli dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici ai fun zionari dei Consigli che debbano documentare le relati ve attività;
- in diverse situazioni (Sardegna) si manifesta il pericolo di una frammentazione degli uffici, con scarsi col legamenti fra le strutture di ricerca (studi, bibliote-

ca) e quelle direttamente produttive (commissioni, assemblea);

- non è in genere regolato il potere d'iniziativa diretta degli uffici nei confronti dell'attività degli organi politici. In qualche caso (Umbria) si prevede l'obbligo generale di un parere sui singoli progetti di legge; ma in nessun caso sembra chiarito come i funzionari abbiano il dovere di esprimere la propria opinione tecnica su tutte le questioni che sorgano nel corso dell'attività del Consiglio. Nè quindi viene chiarito in quale forma e con quali interlocutori questa opinione debba essere espressa (sempre al Segretario Generale o al Presidente? o agli organi che direttamente sono investiti del problema? o, talvolta, ai capigruppo?);
- la facoltà di stabilire rapporti con esperti per consulenze è in genere lasciata alle decisioni "volta per volta" dei Consigli di Presidenza; mentre attività di ricerca sistematiche implicherebbero la predisposizione di piani organici di studio, con l'attivazione di rapporti con varie strutture specializzate, la formazione di gruppi di lavoro, ecc.; per cui gli organi politici dovrebbero intervenire più che altro in sede di impostazione dei programmi complessivi;
- in qualche caso (Sardegna) si adottò in passato un regolamento per l'attività dell'ufficio studi (simile a quello della Camera), e si costituì sullo stesso una specifica Commissione di vigilanza. Superata questa strumentazione,

rivelatasi troppo macchinosa, si pone tuttavia in questa fase il problema se dotare l'ufficio di un regolamento al fine di definire meglio modalità d'accesso allo stesso, rapporti con gli altri uffici, relativi doveri d'iniziativa, ecc.

La riflessione sul modo di superare queste ed altre incongruenze andrebbe però operata lavorando non solo ad un rinnovamento formale delle norme, ma confrontandosi con la tematica che si è cercato di enunciare, in una serie di seminari di studio per funzionari dei Consigli regionali, che si dovrebbero organizzare con il concorso scientifico di esperti di livello non discutibile ed, eventualmente, del CNR e della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione.

Gli incontri potrebbero avere cadenza mensile e svolgersi da gennaio a maggio 1983, sui seguenti temi:

- A) - Le fonti normative e di programma nell'attività dei Consigli regionali.
- B) - Nuovi strumenti conoscitivi per l'attività delle Regioni.
- C) - Strutture economiche dominanti e articolazioni produttive regionali.
- D) - Fonti normative sociali nelle diverse realtà antropologiche, urbane e rurali, nel possibile rapporto con le competenze regionali.
- E) - Rinnovamento del patrimonio legislativo e dell'iniziativa programmatoria. Controllo di fattibilità e sull'attuazione delle leggi.

- Giuseppe Caboni -